COMMISSIONE IX.

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XII.

SEDUTA DI SABATO 29 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDÒ

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 98

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alla legge 23 aprile 1949, n. 165, sulla utilizzazione dei fondi E. R. P. (799) (*Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato*). 98

PRESIDENTE 98
MARENGHI, *Relatore* 98

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni del bacino del Volturno, autorizzata con regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1834 (687) (*Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato*). 99

PRESIDENTE 99, 101
CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 99
GERMANI 100
GUI 100
GRIFONE 100
FINA *Relatore* 101

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Abrogazione del decreto legge 14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcooliche e della dulcina per usi farmàceutici (555) (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) 101

PRESIDENTE 101
SODANO, *Relatore* 101
TONENGO 101

Autorizzazione della spesa di lire 5.000.000 per l'organizzazione della Conferenza internazionale degli economisti agrari (797) (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) 102

PRESIDENTE 102
FRANZO, *Relatore* 102
GRIFONE 102
SAGGIN 102

Elevazione dell'importo massimo delle cambiali agrarie sottoscrivibili con croce-segno (440) 103

PRESIDENTE 103
GERMANI, *Relatore* 103
TONENGO 103
GRAMMATICO 103

Votazione segreta:

PRESIDENTE 103

La seduta comincia alle 9,30.

Sono presenti:

Adonnino, Amicone, Bellucci, Bonomi, Chiarini, Cimenti, Cremaschi Carlo, Cremaschi Olindo, Dominedò, Fina, Fora, Franzo, Gallo Elisabetta, Germani, Gorini, Grammatico, Grifone, Gui, Marabini, Marenghi, Saggin, Scotti Alessandro, Sedati, Sodano, Stella, Tommasi, Tonengo, Truzzi,

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Canevari.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Burato, Calcagno, Lazzati, Pugliese e Visentin.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 23 aprile 1949 n. 165, sulla utilizzazione dei fondi E.R.P. (799). (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 799 recante modifiche alla legge 23 aprile 1949 n. 165 sulla utilizzazione dei fondi E. R. P..

L'onorevole Marenghi ha facoltà di esporre la sua relazione.

MARENGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che siete chiamati ad esaminare – già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato – riguarda alcune modifiche alla legge 23 aprile 1949, n. 165 relativa alla utilizzazione dei fondi E. R. P. a favore di attività ed opere interessanti lo sviluppo agricolo del nostro paese. Le modifiche mirano ad eliminare alcune discordanze nel testo di taluni articoli, per evitare incertezze nell'applicazione della legge e per far meglio corrispondere la forma alla volontà del legislatore.

Nell'articolo 1 alle voci *e*) ed *h*) non è stata usata – come per le voci *f*) e *g*) che trattano attività sostanzialmente identiche – la dizione che le somme stanziate possono essere erogate mediante « contributi e spese » e precisamente a mezzo delle due consuete forme nelle quali si esplica l'intervento finanziario dello Stato a favore dell'agricoltura.

Si potrebbe così essere indotti a ritenere che per le attività indicate alle lettere *e*) ed *h*) del citato articolo 1 – se esplicate da enti pubblici o consorziali, e non direttamente dalla amministrazione – si sia voluto escludere l'intervento statale sotto forma di contributo finanziario.

È inoltre da notare che, mentre con l'articolo 2 della legge 23 aprile 1949, n. 165, vengono stanziati 780 milioni di lire « per la intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione e di sperimentazione agraria e meccanico-agraria nonché degli istituti scientifici per la pesca » nell'articolo 3 (che determina la quota di detta spesa da destinarsi alle regioni meridionali ed insulari) le medesime attività sono riportate in modo incompleto omettendosi di indicare (lettera *e*) l'attività di sperimentazione meccanico-agraria, omissione alla quale viene proposto di riparare con il disegno di legge in esame, in quanto non si può presumere o pensare che il legislatore abbia ritenuto superfluo finanziare ed incrementare una così importante attività nell'Italia meridionale ed insulare.

Nell'articolo 11 sono da rettificare due richiami di precedenti articoli legislativi. Nel primo comma è stato richiamato, per un errore di trascrizione, il secondo comma dell'articolo 2 anziché dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, che stabilisce il riscontro preventivo dei titoli di pagamento da parte degli uffici della Corte dei conti distaccati presso i provveditorati regionali delle opere pubbliche.

Nel capoverso dello stesso articolo 11 il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, già richiamato esattamente nel precedente articolo 10, è stato, per errore di stampa, indicato con il n. 237.

Nel testo dell'articolo 18, invece della dizione usata « la ripartizione della somma... fra le zone di cui all'articolo 3... » la quale non sembra corrispondere al testo della legge per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare – sembra sia meglio indicare « la destinazione... alle zone... ».

Nel testo dell'articolo 19, che autorizza il ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni sullo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, non era fatto cenno della autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 5, la quale per l'articolo 7 della legge 5 marzo 1948, n. 121, fa carico anch'essa al bilancio di questo Ministero.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Agli articoli 1, 3, 11, 18 e 19 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono apportate le modifici e risultanti dagli articoli seguenti.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il testo dell'articolo 1 lettere *e*) ēd *h*) è sostituito dal seguente:

e) lire 500 milioni per contributi e spese per l'intensificazione della difesa fitosanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro la grandine;

h) lire 200 milioni per contributi e spese per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il testo dell'articolo 3, lettera *e*) è sostituito dal seguente:

e) lire 180 milioni per la intensificazione delle attività di ricerca, di istruzione di sperimentazione agraria e meccanico-agraria e degli istituti scientifici per la pesca.

(*È approvato*).

ART. 4.

Nel testo del primo comma dell'articolo 11 le ultime parole « ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 3, secondo comma del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355 ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Il numero del decreto legislativo 27 giugno 1946 richiamato nel secondo comma dell'articolo 11 è rettificato nel modo seguente: « n. 37 » anziché « n. 237 ».

(*È approvato*).

ART. 6.

Il testo del secondo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: « la destinazione della somma prevista dal comma precedente alle zone di cui all'articolo 3 sarà effettuata nella stessa proporzione stabilita dalla presente legge ».

(*È approvato*).

ART. 7.

Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: « il Ministro per il tesoro, provvederà con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura in relazione alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 18 ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni del bacino del Volturno, autorizzata con regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834. (687). (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni del bacino del Volturno, autorizzata con regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834 ».

Dò la parola all'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero dare i chiarimenti che non ho potuto fornire ieri. La pratica che mi era stata consegnata per presentarmi a questa Commissione era incompleta: non conteneva nessun documento della discussione che si era svolta su questo argomento all'VIII Commissione del Senato. D'altra parte, il disegno di legge era stato seguito dal Ministro in persona, il quale è stato l'autore della proposta che ha dato ieri luogo alla discussione in seguito alla quale abbiamo dovuto rinviare ad oggi.

Dopo il 15 aprile 1949 l'occupazione temporanea era decaduta per diritto, in quanto era scaduto il termine dell'ultima proroga consentita per legge. Bisogna tener presente che l'Opera nazionale combattenti invece di fare la richiesta di espropriazione delle terre che intendeva trasformare, aveva chiesto l'occupazione temporanea, che per legge poteva essere consentita per il tempo di due anni. Poi si sono avute diverse proroghe, l'ultima delle quali scadeva il 15 aprile 1949. Se l'approvazione di questo disegno di legge fosse avvenuta prima del 15 aprile, tutto

sarebbe andato liscio. Invece, questo non è avvenuto. Perciò, quando ci siamo presentati in Commissione, il disegno di legge era già stato modificato nel senso che era stata inclusa la formula « dal 15 aprile 1949 al 15 aprile 1950 ». Se avessimo lasciato la formula primitiva, il termine prorogato sarebbe rimasto sospeso per il tempo fra il 15 aprile 1949 e il giorno in cui sarebbe avvenuta l'approvazione del disegno di legge. Questa è stata la prima modifica al disegno di legge.

Dopo il 15 aprile 1949, alcuni proprietari avevano iniziato il giudizio per la restituzione del possesso: azione che era legittima. Essendo stata disposta la retroattività della legge al 15 aprile 1949, si sono dovuti fare salvi i diritti di coloro che avevano promosso il giudizio dopo il 15 aprile. Di qui, la proposta del senatore Angelini, ossia: « salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile 1949 e non oltre il 2 luglio 1949 ». Il ministro Segni rimase preoccupato, perché ai tre proprietari che già avevano promosso giudizio si sarebbero aggiunti altre centinaia di espropriandi che nel frattempo avessero richiesto la restituzione delle terre. Allora, il ministro Segni, nella seduta del 13 luglio dell'VIII Commissione, fece questa dichiarazione: « Accetto l'emendamento proposto dal senatore Angelini, limitatamente ai procedimenti non ancora istituiti innanzi al Collegio arbitrale centrale ».

Bisogna tener presente questo: il primo atto della procedura di esproprio da parte dell'Opera nazionale combattenti è costituito dall'istanza diretta dall'Opera nazionale combattenti al Collegio arbitrale centrale per ottenere la dichiarazione di trasferibilità: dopo di che viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica, che dispone l'esproprio.

Da ciò è venuta la proposta contenuta nell'ultima parte dell'articolo: « limitatamente ai procedimenti non ancora istituiti dinanzi al Collegio arbitrale centrale » proposta fatta dal Ministro Segni.

Prima dell'entrata in vigore di questa legge, l'Opera nazionale combattenti può iniziare la procedura dell'esproprio, come d'altra parte ha fatto per le liti circa la restituzione dei fondi, per cui aveva adito dinanzi al Tribunale. L'Opera nazionale combattenti ha potuto difendersi presentando istanza al Collegio arbitrale centrale per procedere alle operazioni di esproprio. Con questa forma si è voluta distruggere l'efficacia del provvedimento aggiuntivo presentato dal relatore Angelini. Il tribunale ordinario, quando riceve la notificazione dell'Opera nazionale combattenti, è nella necessità di procedere oltre.

GERMANI. Ho assunto informazioni presso l'Opera nazionale combattenti: esse coincidono con quelle che ha date l'onorevole Sottosegretario. La occupazione temporanea è qualche cosa di distinto dal procedimento di esproprio. Cioè, l'Opera nazionale combattenti, poiché non può procedere immediatamente alle procedure di esproprio in base alle quali potrebbe entrare in possesso dei fondi, ha ottenuto, con la legge del 1938, di poter procedere all'occupazione temporanea delle terre nelle quali è necessario fare operazioni di trasformazione fondiaria. L'occupazione temporanea è il presupposto per fare le opere di trasformazione. Essa si è resa necessaria, perché altrimenti si sarebbe dovuto aspettare l'esproprio di tutta la zona per fare gli appoderamenti. E si sarebbe dovuto ritardare 10 anni rispetto al 1938.

Questa però è un'occupazione provvisoria; è una cosa completamente diversa; poi è diverso il procedimento di esproprio, anche se al decadere di questa occupazione temporanea l'Opera nazionale combattenti può provocare il provvedimento di esproprio, arrivando allo stesso risultato.

GUI. Dopo i chiarimenti del Sottosegretario, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento da me proposto nella seduta di ieri. Questa è la conseguenza dell'aver chiarito che i soggetti di queste due azioni – il promuovere il giudizio e l'istituire il procedimento arbitrale – non sono i medesimi. Il promuovere il giudizio spetta al proprietario, mentre la seconda istanza riguarda l'Opera nazionale combattenti.

PRESIDENTE. Anche le dichiarazioni rese stamane dinanzi alla Commissione concordano nel porre in evidenza il significato testuale della norma, la quale evidentemente presuppone la titolarietà di due distinti soggetti, l'uno in sede giurisdizionale, l'altro in sede amministrativa. Di qui la conciliazione dei due diversi momenti.

Posti questi chiarimenti, se non si insiste nel votare l'emendamento Miceli, si potrebbe procedere alla votazione. Do la parola all'onorevole Grifone per dichiarazione di voto.

GRIFONE. Noi saremmo stati più favorevoli alla dizione del disegno di legge ministeriale, senza l'aggiunta del Senato; non siamo del parere che in questo caso possa essere invocato il principio della irretroat-

tività, perché siamo contrari a ritenere che in materia di diritto civile non si possano emanare norme retroattive. Questa è una questione molto grossa che investe i problemi della riforma agraria. D'altra parte, ci rendiamo conto delle considerazioni svolte dall'onorevole Germani, e cioè che se noi modifichiamo ancora la proposta del Senato, correremmo il rischio di favorire ulteriori domande di restituzione di terre e pertanto non ci opporremo a votare il disegno di legge così come è stato modificato dal Senato, non insistendo sull'emendamento presentato nella seduta precedente dall'onorevole Miceli.

FINA, *Relatore*. Io vorrei aggiungere, a maggior chiarimento, alla fine di questa aggiunta fatta all'articolo « limitatamente ai procedimenti non ancora... ».

PRESIDENTE. Mi permetta, questo emerge con sufficiente chiarezza dal testo. Do lettura dell'articolo unico, nel testo approvato dal Senato:

ARTICOLO UNICO.

Le occupazioni in via provvisoria di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e all'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1097, già disposte nel bacino del Volturno, sono protratte dal 15 aprile 1949 al 15 aprile 1950, salvo che il proprietario abbia promosso giudizio per la restituzione del possesso dopo il 15 aprile 1949 e sino all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai procedimenti non ancora istituiti dinanzi al Collegio arbitrale centrale.

Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcooliche e della dulcina per usi farmaceutici. (555). (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Abrogazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcooliche e della dulcina per usi farmaceutici. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato).

L'onorevole Sodano ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SODANO, *Relatore*, Cessato il periodo di emergenza che costrinse lo Stato, per rimediare alla deficienza di alcuni prodotti, a consentire l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione delle bibite e di prodotti dolciari in sostituzione dello zucchero – disposizioni eccezionali che trovarono posto nel decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356 –, a produzione normalizzata, è logico che il decreto legislativo in questione sia abrogato. Ma è logico anche che si consenta alle aziende che hanno costituito una scorta di saccarina una tolleranza di tre mesi per lo smaltimento di tali scorte.

Osserveremo che da indagini effettuate dall'Istituto d'igiene c'è un certo grado di tossicità di tali materie per l'organismo umano, qualora se ne prolunghi l'uso.

Anche per questa ragione non ho esitazioni nel proporre l'approvazione del disegno di legge.

TONENGO. Dichiaro che il disegno di legge in parola mi trova pienamente conseziente.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il decreto legislativo 14 maggio 1946, numero 356, contenente disposizioni sull'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcooliche in sostituzione parziale o totale dello zucchero, nonché della dulcina per usi farmaceutici, è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 2.

La saccarina che, alla data di entrata in vigore della presente legge risulti assegnata alle ditte fabbricanti di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcooliche, potrà essere impiegata nella preparazione di detti prodotti fino a totale esaurimento e comunque non oltre il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 5.000.000 per l'organizzazione della Conferenza internazionale degli economisti agrari (797). (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 5.000.000 per la organizzazione della Conferenza internazionale degli economisti agrari.

Avverto che per la discussione di questo disegno di legge la Commissione è integrata, a norma di Regolamento, dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

L'onorevole Franzo ha facoltà di esporre a sua relazione.

FRANZO, *Relatore*. La Presidenza della Conferenza internazionale degli economisti agrari, che aveva organizzato negli anni precedenti diverse conferenze nelle varie parti del mondo, dopo aver preso accordi con l'Istituto nazionale di economia agraria in Italia ha voluto far convenire per la prima volta in Italia, e precisamente a Stresa, dal 21 al 28 agosto, i tecnici della materia.

Ora, benché le spese di viaggio e di soggiorno siano state a carico dei partecipanti, l'Istituto organizzatore si è assunto la spesa concernente l'organizzazione del convegno stesso, poi le spese per visite ad aziende agrarie italiane di particolare interesse, nonché le spese per la preparazione del convegno, e infine le spese per la preparazione finale degli atti redatti in lingua inglese.

L'onere complessivo di queste spese era stato previsto in 8 milioni; poi c'è stata una limitazione da parte del Tesoro per cui tale cifra è stata ridotta a cinque miloni. Si tratta di spese già effettuate; di un rimborso di spese già sostenute all'uopo.

Se qualche Commissario volesse sapere nei dettagli quali relazioni sono state trattate, quanti erano i membri, quali nazioni erano rappresentante, ho modo di fornire questi dettagli.

Chiedo pertanto che questo disegno di legge sia approvato con urgenza, perché si tratta di rimborsare una spesa già effettuata.

GRIFONE. Noi non siamo contrari; facciamo solo voti perché l'Istituto nazionale di economia agraria faccia conoscere al Parlamento i risultati di questi convegni. Sappiamo che le discussioni tenutesi a Stresa hanno avuto notevole interesse.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Per l'organizzazione della Conferenza internazionale degli economisti agrari, è autorizzato a favore dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria un contributo di lire 5.000.000.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le autorizzazioni di spesa di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, e successive variazioni ed al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, sono ridotte, rispettivamente, di lire tre milioni e di lire due milioni. Tali riduzioni avranno effetto sugli stanziamenti dipendenti dalle suddette autorizzazioni di spesa ed iscritti ai capitoli 133 (spese a pagamento differito, relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, ecc.) e 101 (concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49.

SAGGIN. Per la Commissione finanze e tesoro, faccio rilevare che tutte quelle parentesi contenute nella seconda parte dell'articolo 2, possono essere motivo di cattiva interpretazione, e andrebbero tolte.

PRESIDENTE. Il rilievo, di regola, è calzante, tuttavia ci sono, nel diritto positivo, esempi di eccezione. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49, le occorrenti variazioni.

Lo pongo in votazione.

È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Elevazione dell'importo massimo delle cambiali agrarie sottoscrivibili con croce-segno (440). (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Elevazione dell'importo massimo delle cambiali agrarie sottoscrivibili con croce-segno (440) (Approvato dall'VIII Commissione permanente del Senato).

Avverto che anche per la discussione di questo disegno di legge, la Commissione è integrata, a norma di regolamento, dalla sottocommissione finanze e tesoro.

L'onorevole Germani ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GERMANI, *Relatore*. La cambiale agraria ha una disciplina tutta particolare. Mentre la cambiale ordinaria deve essere sottoscritta col nome e cognome, viceversa nella cambiale agraria è ammesso il croce segno. Però la legge del 1927 che è attualmente in vigore, stabilisce che le cambiali firmate con croce-segno non possono superare l'importo di lire 5000. Oggi 5000 lire sono una cifra irrisoria. Perciò c'è la richiesta da parte degli Istituti bancari, soprattutto del meridione, di elevare questo importo a 100 mila lire. Altrimenti, per ottenere prestiti che arrivino a 100 mila lire ed oltre, bisogna avere in tasca tante cambiali per il valore corrispondente. Questo disegno di legge va dunque a favore dei coltivatori, piccoli e piccolissimi.

TONENGO. In relazione a quello che ha detto il relatore sulla necessità di adeguare l'importo massimo di queste cambiali al mutato valore della moneta, sarebbe forse augurabile che l'importo massimo fosse elevato a 150 mila lire. Infatti, se si tiene conto della svalutazione della lira, si deve arrivare a questa cifra.

Una voce. Meglio a duecento mila lire.

PRESIDENTE. Vuol dire che se ne faranno due da cento.

GRAMMATICO. Mi associo pienamente a quanto ha detto il relatore: questa legge toglierà di mezzo tante difficoltà e favorirà gli analfabeti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli. Non essendovi emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È elevato da lire 5000 a lire 100.000 l'importo stabilito dall'articolo 7 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la sottoscrizione mediante croce-segno delle cambiali agrarie.

Restano invariate le condizioni e le modalità previste dalla predetta disposizione di legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati, nonché sul disegno di legge n. 574, approvato nella seduta di ieri.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Modifiche alla legge 23 aprile 1949, n. 165, sulla utilizzazione dei fondi E. R. P. » (799):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	20
Voti contrari	8

(*La Commissione approva*).

« Ulteriore proroga di un anno all'occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti di terreni del bacino del Volturno, autorizzata con regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834 » (687):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

« Abrogazione del decreto-legge 14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati

di frutta e bibite analcooliche e della dulcina per usi farmaceutici » (555):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

« Modificazioni alle norme relative alla liquidazione delle retribuzioni in favore degli incaricati di operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica » (574):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione della spesa di lire 5.000.000 per l'organizzazione della Conferenza internazionale degli economisti agrari » (797):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

« Elevazione dell'importo massimo delle cambiali agrarie sottoscrivibili con crocesegno » (440):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI